postatarget creative
S1/BA0482/208 Del 15/07/2008
Posteitaliane

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XL | BARI, 10 FEBBRAIO 2009 | N. 23

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2632
Locorotondo (BA) - Progetto di opera pubblica per la realizzazione di circonvallazione - strada panoramica in agro di Locorotondo tra via Martina Franca e via Fasano. Delibera C.C. n.40 del 04/07/2008. Rilascio. Parere Paesaggistico in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Pag. 2188

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2633
Completamento ferrovia locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S.Andrea e Bari Centrale in fregio al tracciato nuova linea RFI Bari - Taranto. Rilascio Parere Paesaggistico in deroga ex art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P Società proponente: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. Pag. 2194

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 27
Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per ampliamento area destinata ad insediamenti produttivi in variante allo strumento urbanistico vigente. Comune di Muro Leccese (Le). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione proroga termini. Pag. 2199

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 28
Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864.36 per la redazione del PUG. Comune di Santa Cesarea Terme (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini. Pag. 2200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 29
Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864.36 per la redazione del PUG. Comune di Serracapriola (FG). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini. Pag. 2202

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 30
Vernole (LE) - Leggi Regionali n.56/1980 e n. 20/2001. Nomina Commissario ad acta per formazione Piano Urbanistico Generale. Pag. 2203

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 31
Ruffano (LE) - Variante al P.F. vigente per la riqualificazione urbanistica di un'area in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n.988/2003. Delibere C.C. n.14 del 18.3.04 e n. 51 del 02.10.04 (esame osservazioni). Pag. 2205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 32
Castrignano dei Greci (LE) - Piano di lottizzazione convenzionata Comparto n.8 zona "C" denominato "Serre Cannole". Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Ditte: Nuzzo Antonio ed altri. Pag. 2206

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 47
Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864.36 per la redazione del PUG. Comune di San Cesario di Lecce (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini. Pag. 2211

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 48
Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864.36 per la redazione del PUG. Comune di Taurisano (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini. Pag. 2212

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 49
Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000.00 per la redazione del Piano per Insediamenti Produttivi. Comune di Bagnolo del Salento (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini. Pag. 2213

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 50
Comune di Manfredonia (FG) - Piano di lottizzazione Comparto CA 12 di P.R.G. - Delibera di C.C. n. 64 del 20.07.2007. Rilascio Parere paesaggistico in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta proponente: Consorzio CA 12. Pag. 2244

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2632

Locorotondo (BA) - Progetto di opera pubblica per la realizzazione di circonvallazione - strada panoramica in agro di Locorotondo tra via Martina Franca e via Fasano. Delibera C.C. n.40 del 04/07/2008. Rilascio. Parere Paesaggistico in deroga ex art. 5.07 alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Servizio Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n° 42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:
- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che da parte del Comune di Locorotondo è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio di Parere Paesaggistico anche in Deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Progetto di opera pubblica per la realizzazione di circonvallazione - strada panoramica in agro di Locorotondo tra via Martina Franca e via Fasano.

Con nota prot. n° 11417 del 16/07/2008, acquisita al prot. n° 6499 del 17/07/2008 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di Locorotondo ha trasmesso la seguente documentazione scrittografica relativa al progetto esecutivo per la costruzione della circonvallazione dell'abitato per il tratto tra via Martina Franca e via Fasano, finalizzata all'ottenimento del Parere Paesaggistico anche in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P.:
- Relazione illustrativa e descrittiva;
- Studio d'impatto paesaggistico;
- Relazione geologica;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Libretto delle sezioni
- Cronoprogramma
- Piano di sicurezza
- Particolari costruttivi
- Rilievo topografico

- Inserimento ambientale su base foto aerea
- Planimetria e andamento dell'asse con riferimento al PUTT/P
- Planimetria di progetto
- Profilo
- Sezione
- Catastale
- Relazione identificazione impatti ambientali e studio preventivo
- Relazione conformità ambientale paesaggistica e strumenti di programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica.

Successivamente, con nota prot. n° 18653 del 26/11/2008, il Settore Lavori Pubblici - Ambiente del Comune di Locorotondo ha evidenziato quanto segue (testualmente, giusta relazione prot. 18648 del 26/11/2008 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente):

"(...) -Verificato che l'intervento in progetto costituisce, tra le altre cose, deroga alle NTA del PUTT-Puglia ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA, atteso che l'opera pubblica, oggetto della presente determinazione, ricade entro l'area annessa ad un'area di interesse archeologico, ad una area annessa di una compagine boschiva nonché in gran parte attraversante l'ambito territoriale esteso di valore rilevante "B" come facilmente desumibile dagli elaborati progettuali a cui si fa espresso riferimento in questa sede.

- Tenuto conto che per il caso in specie ricorrono pienamente i presupposti giuridici che consentono la richiesta di deroga in quanto trattasi di opera pubblica di preminente interesse pubblico, di assoluta necessità per la popolazione residente, e che non ha alternative localizzative cosi come dimostrato dallo studio di impatto paesaggistico-ambientale.

ATTESTA

Che:

1) l'opera è compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi;

2) è assolutamente necessaria visto il preminente interesse per la popolazione residente;

3) non ci sono alternative localizzative avendo contemperato le diverse esigenze grazie alle le tavole di compatibilità del territorio con particolare riferimento al progetto della strada e di scoping territoriale e paesaggistico con valutazione dei potenziali effetti economici, sociali ed ambientali facenti parte integrante e sostanziale dello studio di Impatto Paesaggistico;

4) La soluzione prospettata è sicuramente quella che minimizza gli impatti e riesce a risolvere il problema del decongestionamento del traffico cittadino con tutte le problematiche connesse alla salute dei residenti a causa delle polveri sottili nonché della pericolosità connessa all'interferenza tra traffico pesante ed attraversamento pedonale tipicamente urbano, che ha determinato in passato diversi incidenti mortali di pedoni, dimostranti l'assoluta incompatibilità del traffico di collegamento sovracomunale con le esigenze urbane."

L'intervento in progetto prevede la realizzazione della circonvallazione di Locorotondo, ed in particolare del tratto tra via Martina e vai Fasano, con l'obiettivo principale di evitare l'attraversamento del centro abitato soprattutto da parte dei veicoli pesanti.

Il percorso del tronco stradale in progetto ha una lunghezza di circa 3,3 km.

La strada è classificata come di tipo "C1 - Extraurbana secondaria" ed è costituita da due corsie, ciascuna per senso di marcia larga 3,75 ml, e una banchina in destra larga 1,5 ml.

Sarà consentita anche la circolazione pedonale e ciclabile, nonché gli accessi privati diretti e la sosta.

Stante quanto dichiarato nella relazione tecnica, la strada in progetto sarà di tipo panoramico con velocità di progetto pari a 60-100 km/h, e con pendenza massima di 7%, con una adeguata portata di servizio (600 veicoli/ora per corsia) e un alto grado di sicurezza; inoltre è previsto l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive della tradizione (es. pietra locale per i muretti di ritenuta)

Le intersezioni con la viabilità locale e con la S.S. 172 sono risolte con n. 7 rotatorie.

Le rotatorie con la viabilità comunale hanno Raggio Interno pari a 7,5 ml. e Raggio esterno pari

a 16,00 ml; le rotatorie con la S.S. 172 per Martina Franca e la S.S. 172 dir per Fasano hanno una dimensione leggermente superiore in ragione dei maggiori livelli di traffico. In particolare, la rotatoria con la S.S. 172 per Martina Franca ha R.I. pari a 9,50 ml. e R.E. pan a 20,00 ml., mentre la S.S. 172 dir per Fasano è del tipo a innesto ovale

Sono altresì previste le seguenti opere di mitigazione:
- Modesto rinverdimento con vegetazione autoctona in corrispondenza dei muretti in pietra;
- Dispositivi di tenuta realizzati con muretti in pietra locale;
- Asfalto del tipo fonoassorbente e poroso;
- Cunicoli adeguati per consentire il passaggio naturale della fauna;
- N. 3 aree di sosta e n. 1 area di parcheggio nei punti visuali panoramici.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall'intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato dal Comune in oggetto, si rappresenta che le aree interessate dall'intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi in parte di tipo " B " di valore rilevante, in parte di tipo " C " di valore distinguibile.

La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo " B ",quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata frui-

zione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".
  - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale,la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
  - Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dallo Studio di Impatto Paesaggistico trasmesso, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***
  L'ambito territoriale esteso d'intervento, non risulta interessato da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, doline, ecc.

- ***Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:***
  Le opere in progetto, stante la cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa a "Boschi e macchie" risultano marginalmente interessare dall'area annessa di una compagine boschiva, che costi-

tuisce un'emergenza paesaggistica del sistema botanico-vegetazionale come definita dal punto 3.10.1 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., al quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.10.3 dell'art. 3.10, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.10.4 dell'art. 3.10.

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***
  Le opere in progetto ricadono all'interno dell'area annessa di una zona di interesse archeologico ("Grofoleo") cartografata dal P.U.T.T./P., così come si evince dalla nota prot. n. 9431 del 5/8/2008 della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia - Sez. Taranto. Si specifica che alle Zone archeologiche come definite dal punto 3.15.1 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincolo ex L. 1497/1939, Decreto Galasso e a vincolo idrogeologico.

Entrando nel mento dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (vaste superfici coltivate, edificazione diffusa), ovvero quasi del tutto privo di naturalità, ancora presenta comunque peculiarità paesaggistiche diffuse degne di specifica tutela, che configurano una tipologia di paesaggio prettamente culturale che rappresenta l'identità del territorio interessato (valle d'Itria).

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica che il tracciato in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, ricade all'interno dell'area annessa ad una compagine boschiva e all'interno dell'area annessa ad una zona archeologica.

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa e diretta con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate (zona archeologica, compagine boschiva) ed il loro intorno diretto.

Lo Studio di Impatto paesaggistico presentato nonché la nota comunale di cui al prot. 18648 del 26/11/2008, evidenziano l'assoluta necessità e il preminente interesse pubblico dell'opera in progetto, poiché comporterà il decongestionamento del traffico urbano, con conseguente miglioramento della qualità dell'aria dovuta alla netta riduzione delle emissioni inquinanti, riduzione dei rischi di incidentalità e miglioramento della circolazione locale urbana e extra-urbana; viene altresì evidenziata nella stessa nota l'assenza di alternative localizzative ovvero la giustezza della localizzazione del tracciato.

In particolare, la localizzazione del tracciato è stato progettata con l'obiettivo di salvaguardare le emergenze paesaggistiche presenti in maniera diffusa nell'ambito territoriale di riferimento nonché sfruttando in massima parte alcuni tratti di viabilità esistente.

Lo studio d'impatto paesaggistico, che riporta anche Io sviluppo del tracciato viario in progetto sulla cartografia tematica del P.U.T.T./P., individua, mediante la predisposizione di una "griglia" estesa a tutto l'ambito di intervento, le aree dotate di un maggiore grado di sensibilità paesaggistico-ambientale al fine di dimostrare la giustezza localizzativa del tracciato in progetto ovvero la mancanza di alternative localizzative a minor impatto ambientale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i presupposti dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio del Parere paesaggistico anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati indirettamente interessati dalle opere di cui trattasi.

Quanto innanzi con l'intesa che il Consiglio Comunale di Locorotondo in sede di approvazione definitiva della variante si pronunci espressamente in ordine a quanto rilevato concernente specificatamente la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di deroga al P.U.T.T./P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito, anche in considerazione delle misure di mitigazione previste.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dallo studio di impatto paesaggistico:

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, (terre e rocce di scavo) rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili,accessi ecc...) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire eventuali fenomeni di dissesto e nel contempo migliorare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- Siano opportunamente attuate tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nello studio di impatto paesaggistico presentato. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.
- In fase di esecuzione dei lavori dovranno essere tutelate integralmente le compagini boschive esistenti e non dovranno essere realizzate opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale) che interessino direttamente le aree caratterizzate da vegetazione di pregio.
- Le aree ubicate all'interno delle rotatorie e le scarpate dei rilevati, compatibilmente con le norme di sicurezza della viabilità, siano sistemate a verde con essenze arboree e/o arbustive della flora locale.
- In fase di esecuzione dei lavori siano salvaguardati i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali aventi notevole significato paesaggistico. Le alberature non di pregio direttamente interessate dalle opere in progetto dovranno essere oggetto di espianto e successivo reimpianto nelle aree attigue (margine, strada, rotatoria). Nel caso in cui l'espianto non sia tecnicamente fattibile dovrà essere garantito l'impianto di essenze arboree in numero almeno doppio rispetto a quello oggetto di espianto.

Con riferimento alle componenti storico-culturali:

- Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro e delle tecniche di conduzione agricola. In particolare per la sistemazione esterne dovranno essere utilizzati i muretti a secco in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento. Le pareti in C.A. di contenimento siano, per tutta la loro estensione, rivestiti in pietra locale.
- In fase di esecuzione dei lavori non dovranno essere direttamente interessate le aree di interesse archeologico né all'interno delle stesse dovranno essere eseguite opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale ecc.)

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI RILASCIARE al Comune di Locorotondo per il Progetto di opera pubblica per la realizzazione di circonvallazione-strada panoramica in agro di Locorotondo tra via Martina Franca e via Fasano il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati nei termini riportati in narrativa, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio stante il regime di tutela diretta gravante sull'aree interessate dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 2633

Completamento ferrovia locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S. Andrea e Bari Centrale in fregio al tracciato nuova linea RFI Bari - Taranto. Rilascio Parere Paesaggistico in deroga ex art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P Società proponente: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Servizio Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal

Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n° 42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:
- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro. il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica è pervenuta, da parte della società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., la sotto elencata domanda per il rilascio di Parere Paesaggistico anche in Deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Completamento della ferrovia locale BARI-BITRITTO con nuovo percorso tra S. Andrea e Bari Centrale in fregio al tracciato della nuova Linea RFI Bari -Taranto.
Società proponente: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

Con nota prot. n° 6514 del 29/6/2007, acquisita al prot. N° 6025 del 20/7/2007 del Servizio Urbanistica Regionale, la società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto (fase preliminare):
- A.1 Relazione illustrativa;
- A.3 Corografia - indicazione interventi;
- B.1 Raccolta delle indagini geotecniche e caratterizzazione geologico-geotecnica;
- B.2 Relazione idraulica - idrologica;
- B.3 Archeologia;
- B.4 Documentazione fotografica dell'ingresso a Bari Centrale;
- B.5 Documentazione fotografica della linea Bari-Bitritto- Tav. 1 di 2
- B.6 Documentazione fotografica della linea Bari-Bitritto- Tav. 2 di 2
- C.1 Studio di prefattibilità ambientale;
- C.2 Planimetria fotografica del tratto dalla rotonda di Carbonara a Bari Centrale;
- C.3 Quadro programmatico - interferenze nel nuovo tracciato con le pianificazioni locali;
- D.2 Planimetria di progetto - Tratto eseguito Tav. 1 di 2
- D.3 Planimetria di progetto - Tratto eseguito Tav. 2 di 2
- D.4 Planimetria di progetto - Dall'ingresso di Bari al Trincerone - Alternativa 1;
- E.2 Profilo di progetto - Tratto eseguito Tav. 1 di 2;
- E.3 Profilo di progetto - Tratto eseguito Tav. 2 di 2;

- E.4 Profilo di progetto - Dall'ingresso di Bari al Trincerone - Alternativa 1;
- F.1 Sezioni trasversali tipo del tratto eseguito;
- D.3 Planimetria di progetto - Tratto eseguito Tav. 2 di 2
- D.3 Planimetria di progetto - Tratto eseguito Tav. 2 di 2
- F.3 Sezioni trasversali tipo per il tratto confluente nel Trincerone;
- I.3 Planimetria interferenza "Terna" alla PK 5+620;
- I.4 Planimetria interferenza "Tema" alla PK 4+340.

Con nota prot. n° 980 del 25/1/2008, acquisita al prot. n° 1486 del 14/2/2008 del S.U.R., la società Ferrovie Appulo Locane S.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto (fase definitiva):
- A0.00 Elenco elaborati;
- A0.01 Relazione illustrativa generale;
- A0.02 Relazione tecnica;
- A0.03 Corografia;
- A0.04 Profilo generale;
- B0.01 Relazione descrittiva;
- B0.02 Monografie dei capisaldi;
- B0.03 Album fotografico;
- B0.04 Sezioni tipiche dello stato di fatto;
- B0.05 Planimetria - Tav.1;
- B0.06 Planimetria; - Tav. 2;
- B0.07 Planimetria; - Tav. 3;
- B0.08 Planimetria; - Tav.4;
- C1.01 Planimetria di tracciamento;
- C1.02 Planimetria di tracciamento;
- C2.01 Planimetria 1 di 6 da 0+000,00 alla km. 1+600,00;
- C2.02 Planimetria 2 di 6 da 1+600,00 alla km. 3+300,00;
- C2.03 Planimetria 3 di 6 da 3+300,00 alla km. 4+800,00;
- C2.04 Planimetria 4 di 6 da 4+800,00 alla km. 6+400,00;
- C2.05 Planimetria 5 di 6 da 6+400,00 alla km. 8+000,00;
- C2.06 Planimetria 6 di 6 da 8+000,00 alla km. 9+164,00.

Con nota prot. 9538/06 del 3/11/2008 il Servizio Urbanistica ha richiesto alla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. documentazione integrativa.

Con nota prot. 13624 del 17/12/2008, acquisita al prot. n° 11188 del 17/12/2008 del S.U.R., la società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

Il progetto in parola si inquadra nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria esistente e, in generale, nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato tra Comune di Bari e Ferrovie teso a ridurre l'attraversamento ferroviario del centro abitato ed a separare il traffico-viaggiatori da quello delle merci.

In particolare, il progetto prevede il completamento della linea ferroviaria locale Bari-Bitritto; tale percorso si compone essenzialmente di tre parti:
1) Tratto da Bari Centrale a Bivio S. Andrea: sede in affiancamento alla nuova linea ferroviaria Bari - Taranto, già sottoposta alle procedure di legge, approvata e attualmente in costruzione;
2) Tratto da Bivio S. Andrea a Arbinetto: tratto di nuova costruzione;
3) Tratto da Arbinetto a Bitritto: completamento con l'attrezzaggio ferroviario e piccoli interventi su una sede ferroviaria costruita prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. e già collaudata nelle opere civili.

Si rappresenta che le opere oggetto della presente richiesta di Parere Paesaggistico anche in deroga alle N.T.A. del PUTT/P. riguardano esclusivamente il tracciato di nuova realizzazione, di cui al precedente punto n° 2, ovvero il tratto da Bivio S. Andrea ad Arbinetto.

Tale tracciato, ha lunghezza di circa 800 metri e sarà realizzato prevalentemente in trincea. Saranno inoltre realizzati due tratti in galleria artificiale (sottopasso), onde permettere l'attraversamento di via Santa Caterina e della linea Bari- Matera della FAL - via Losaccos. Al termine di questi attraversamenti la linea ferroviaria risale di quota sino quasi alla quota terreno.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall'intervento con il P.U.T.T./P., come eviden-

ziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato, si rappresenta che le aree interessate dall'intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi in parte di tipo "E" di valore normale, in parte di tipo "C" di valore distinguibile.

La classificazione "E" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico", e i terreni e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore "E" non sono soggetti a tutela diretta dal piano.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale ,se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".
  - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
  - Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) interessati dal tracciato in progetto, relativamente al tratto di linea ferroviaria di nuova costruzione dal Bivio S. Andrea alla masseria Arbinetto, si rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***
  L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame.

- ***Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:***
  Le aree interessate dall'intervento in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica,di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***
  Le aree oggetto di intervento risultano marginalmente interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.
  In particolare, il tracciato di nuova costruzione dal Bivio S. Andrea alla Masseria Arbinetto è marginalmente interessato dalla presenza del vincolo architettonico "Chiesa di S. Giorgio con Masseria annessa", bene architettonico extraurbano come definito dall'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., al quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.16.3 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi risulta fortemente antropizzato (zona industriale, edificazione diffusa), ovvero del tutto privo di naturalità, anche se presenta comunque peculiarità paesaggistiche diffuse degne di specifica tutela, quali il bene architettonico extra-urbano individuato (chiesa di S. Giorgio con masseria annessa).

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica che il tracciato in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, ricade all'interno dell'area annessa al manufatto vincolato "Chiesa di S. Giorgio con Masseria annessa".

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa evidenzia l'assoluta necessità e il preminente interesse pubblico dell'opera in progetto, poiché comporterà il collegamento e l'infrastrutturazione di centri abitati in forte e rapida espansione quali Bitritto, Carbonara e Loseto con il centro di Bari apportando benefici alla popolazione e all'ambiente (messa in sicurezza di molte situazioni a rischio attualmente risolte con blocchi e dissuasori).

Viene altresì evidenziata nella stessa nota l'assenza di alternative localizzative ovvero la giustezza della localizzazione del tracciato, in quanto il tracciato scelto prevede solo 800 metri di nuova realizzazione, ovvero il collegamento tra due tronchi già esistenti occupando una quantità di suolo inferiore rispetto ad altre alternative che erano state analizzate e valutate in prima istanza, ovvero in fase di progetto di massima.

Per quanto attiene alla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto è opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa e diretta con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare in maniera significativa l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra l'emergenza paesaggistica individuata (bene architettonico vincolato) e il suo intorno diretto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i presupposti dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio del Parere paesaggistico anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territo-

riali Distinti in precedenza citati indirettamente interessati dalle opere di cui trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito, anche in considerazione delle misure di mitigazione previste.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dallo studio di impatto paesaggistico:

- Ai margini del tracciato in progetto, e in particolare sul versante della "Chiesa di S. Giorgio e annessa masseria", siano messe a dimora essenze arboree e arbustive della flora locale.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI RILASCIARE alla società "Ferrovie Appulo Lucane" S.r.l. per il completamento della ferrovia locale BARI-BITRITTO con nuovo percorso tra S. Andrea e Bari Centrale in fregio al tracciato della nuova Linea RFI Bari-Taranto, il parere paesaggistico anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 27

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per ampliamento area destinata ad insediamenti produttivi in variante allo strumento urbanistico vigente. Comune di Muro Leccese (Le). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria esple-

tata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 194 del 30.11.07, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Muro Leccese veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per l'ampliamento dell'area destinata ad insediamenti produttivi in variante allo strumento urbanistico vigente.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Muro Leccese con nota n. 547/04 del 17.01.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 17.01.09.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 14465 del 17.12.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione del progetto regolarmente adottato dal Consiglio Comunale, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Muro Leccese per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Muro Leccese la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione dell'ampliamento dell'area destinata ad insediamenti produttivi in variante allo strumento urbanistico vigente.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 28

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864.36 per la redazione del PUG. Comune di Santa Cesarea Terme (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa

Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 194 del 30.11.07, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Santa Cesarea Terme veniva assegnato il contributo di euro 23.864,36 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Santa Cesarea Terme con nota n. 508/04 del 17.01.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 17.01.09.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 8305 del 20.11.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG, poiché la stessa Amministrazione si è insediata nelle ultime elezioni amministrative a seguito di commissariamento durato dall'ottobre 2007 al 13.04.2008, ed in questo lasso di tempo nulla è stato intrapreso a proposito della redazione del citato strumento urbanistico.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Santa Cesarea Terme per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Santa Cesarea Terme la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 29

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864.36 per la redazione del PUG. Comune di Serracapriola (FG). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

""Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 194 del 30.11.07, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Serracapriola veniva assegnato il contributo di euro 23.864,36 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Serracapriola con nota n. 532/04 del 17.01.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 17.01.09.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 11007 del 12.11.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG, poiché intende procedere a verifiche della situazione attuale degli strumenti urbanistici vigenti, nonché procedere alla necessità di reperire ulteriori risorse economiche per la copertura della spesa relativa all'incarico di progettazione del citato strumento urbanistico.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Serracapriola per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Serracapriola la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 30

Vernole (LE) - Leggi Regionali n.56/1980 e n. 20/2001. Nomina Commissario ad acta per formazione Piano Urbanistico Generale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Vernole (LE), con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08/10/08, rimessa con nota del Segretario Generale prot. 15345 del 13/11/08, ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti nell'ambito del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale del territorio comunale, di cui alla L.r. 27/07/2001 n. 20; quanto innanzi, preso atto della propria impossibilità di provvedere in merito, per la dichiarata incompatibilità di n. 16 consiglieri su n. 17 assegnati al Comune stesso, comportante obbligo di astensione ex art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Alla citata deliberazione sono allegate n. 16 dichiarazioni di consiglieri comunali, da cui peraltro risulta quanto segue:

- n. 15 consiglieri hanno dichiarato la propria incompatibilità;
- n. 1 consigliere ha dichiarato la propria compatibilità (Doria Luca);
- n. 1 consigliere ha ritenuto di dichiararsi compatibile nel corso del verbale della medesima deliberazione (Barrotta Cesare).

In ordine al procedimento di adozione del PUG in oggetto, si ritiene inoltre di rammentare che con delibera di Giunta Regionale n. 1358 del 28/09/05 veniva nominato quale Commissario ad acta l'Ing. Panfilo Traficante (residente a Lecce), con assegnazione del termine di 120 giorni per lo svolgimento delle funzioni, a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detta nomina era stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di Vernole con nota del Sindaco prot. 8711 del 02/08/2005 e giusta delibera di CC n. 19 del 18/07/2005, in ordine alla impossibilità del Consiglio Comunale di procedere all'adozione del PUG, attesa l'espressa incompatibilità di n. 16 consiglieri su n. 17 assegnati.

A seguito di richiesta del Commissario ad acta (lettera datata 30/05/06, con specificazione dell'attività svolta e di quella necessaria ancora da espletare), con delibera di GR n. 1486 del 03/10/06 veniva concessa allo stesso Commissario la proroga per l'espletamento dell'incarico, comprensiva del periodo già trascorso, assegnando il nuovo termine di 120 giorni per l'adozione del PUG.

Con successiva istanza del 03/07/07 del Commissario ad acta (con richiesta di ulteriore congrua proroga per l'esame delle osservazioni al PUG, adottato con delibera CA n. 1 del 16/02/07, ed il completamento degli adempimenti ex art. 11 della L.r. n. 20/2001, e con segnalazione dell'avvenuta scadenza dei termini precedentemente fissati), con delibera di GR n. 1331 del 03/08/07 veniva assegnato al Commissario stesso un nuovo termine di 120 giorni.

Seguiva ulteriore richiesta di proroga del 02/01/08 del Commissario ad acta, ed infine, in conseguenza delle elezioni amministrative e dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la nuova richiesta in oggetto da parte del Comune di Vernole, per la nomina del Commissario ad acta.

Stante quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Vernole di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della L.r. n. 20/2001, e constatata l'impossibilità da parte del Consiglio Comunale attualmente in carica di procedere all'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza a norma dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG già adottato con delibera di CA n. 1 del 16/02/07, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità reso - per quanto risultante in atti forniti - da n. 15 consiglieri comu-

nali su n. 17 assegnati al Comune (compreso il Sindaco), si propone alla Giunta di prendere atto della richiesta del Comune di Vernole ed in particolare di nominare il Commissario ad acta per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti ex art.11 della L.r. n. 20/2001 in ordine al PUG già adottato con delibera di CA n. 1 del 16/02/07, e ciò ai sensi in particolare dell'art. 55 della L.r. 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001.

Attesa la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, si propone alla Giunta di nominare quale Commissario ad acta per il provvedimento di cui innanzi l'Ing. Panfilo Traficante (residente a Lecce), già Commissario ad acta presso il Comune di Vernole, giusta delibera di CA n. 1 del 16/02/07 di adozione del PUG in argomento, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dall'art. 11 della L.r. n. 20/2001.""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- DI PRENDERE ATTO della richiesta avanzata dal Comune di Vernole (LE) con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08/10/08, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000 reso -per quanto risultante in atti forniti - da n. 15 consiglieri comunali su n. 17 assegnati al Comune (compreso il Sindaco), di nomina del Commissario ad acta per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti ex art. 11 della L.r. n. 20/2001 in ordine al PUG già adottato con delibera di CA n. 1 del 16/02/07, e ciò ai sensi in particolare dell'art. 55 della L.r. 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001;

- DI NOMINARE di conseguenza, quale "Commissario ad acta" per i provvedimenti di cui innanzi, attesa la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, l'Ing. Panfilo Traficante (residente a Lecce), già Commissario ad acta presso il Comune di Vernole, giusta delibera di CA n. 1 del 16/02/07 di adozione del PUG in argomento, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dall'art. 11 della L.r. n. 20/2001;

- il Comune di Vernole corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;

- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Vernole, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione' del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 31

Ruffano (LE) - Variante al P.F. vigente per la riqualificazione urbanistica di un'area in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n.988/2003. Delibere C.C. n.14 del 18.3.04 e n. 51 del 02.10.04 (esame osservazioni).

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di RUFFANO, dotato di P. di F. approvato con D. di G.R. n. 5014 del 02/12/1977, ha adottato, con Delibera di CC. n. 14 del 18/03/2004, in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 988/2003, n. 01732 reg. Ric. del 24.02.2003, la variante al P. di F. per la riqualificazione urbanistica relativa all'area distinta in catasto al fg. 32, p.lla 1412, di proprietà dei sig.ri Paola, Alessandro e Giulio CASTRIOTA SCANDERBERG.

Con nota prot. n. 12004 del 22/11/2004 sono stati inviati i seguenti atti:
- n. 2 copie Relazione tecnica - Tav. 1;
- n. 2 copie Tavola "elaborati di progetto": stralcio planimetria catastale, stralcio P.d.F. vigente, stralcio P.d.F. di variante, stralcio aerofotogrammetria"- Tav. 2;
- n. 2 copie - norme tecniche di attuazione - Tav. 3;
- copia della delibera di C.C. n. 14 del 18/03/2004;
- copia della delibera di C.C. n. 51 del 02/10/2004 (esame osservazioni);

La deliberazione di cui sopra, giusto quanto riportato nella narrativa della Deliberazione C.C. n. 51 del 02.10.04 "Esame osservazioni", è stata regolarmente pubblicata ai sensi di legge ed avverso la stessa -nei termini- è stata presentata n. 1 osservazione a nome dei sigg. CASTRIOTA SCANDERBERG.

La proposta di variante, adottata in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 988/2003, riguarda un'area avente una superficie di mq. 6.987, riportata in catasto al Foglio n. 32 p.lla 1412, e comporta la ritipizzazione di detta area da "Zona F" a "Zona C2" e l'applicazione dell'art. 15 delle vigenti N.T.A. del PdF, che prevede:
- I.f.f. = 2,00 mc/mq;
- S.m. = 5.000 mq;
- H max = 8,50 m;
- Q = rapporto max copertura 50%;
- Dc = distanza dai confini H/2, minimo 5,00 m;
- Df = distanza tra fabbricati (H1+H2)/2, minimo 10,00 m;
- Ds = distanza dalla strada = art. 9 D.M. n. 1444/68;
- S1 = aree per urbanizzazioni primarie: parcheggi = 10 mq/100 mc;

Successivamente, il Comune di Ruffano, con nota prot. n. 5830 del 29.04.2008, oltre a far conoscere di aver intrapreso la formazione di un nuovo PUG, ha sinteticamente rappresentato quanto segue:
- nella nuova strumentazione urbanistica in itinere il fabbisogno di aree per servizi della residenza è stato dimensionato secondo le disposizioni di cui al D.I. n. 1444/68;
- in particolare le aree da destinare a servizi di interesse generale sono state specificatamente individuate in altra ubicazione;
- il mantenimento della originaria tipizzazione di "Zona F" comporterebbe un notevole e non sostenibile aggravio economico a carico del Comune;

Nel merito della variante proposta, e preso atto di quanto responsabilmente rappresentato dal Servizio Tecnico del Comune di Ruffano, si rappresenta la stessa meritevole di accoglimento in considerazione dei seguenti aspetti:
a) nel PUG in corso di formazione le superfici per attrezzature di interesse generale, coerentemente con le linee del Documento Programmatico Preliminare adottato con Del di C.C. n. 52 del 02.10.2004 (successiva in ordine temporale alla delibera di esame delle osservazioni), risulterebbero essere state specificatamente individuate in altre aree;
b) la conferma della attuale destinazione d'uso e la relativa reiterazione del vincolo espropriativo comporterebbe un non sostenibile aggravio economico per l'Amm/ne Com/le.

Inoltre, per gli aspetti ulteriori di carattere urbanistico, si rileva che l'area interessata è inglobata all'interno del Centro abitato.

Per quanto riguarda l'unica osservazione presentata da parte della ditta CASTRIOTA SCANDERBERG, finalizzata alla classificazione dell'area interessata dalla variante quale "Zona B di completamento" e non già quale "Zona C2" come operato in sede di adozione, il Comune di RUFFANO, con Delibera di C.C. n. 51 del 02.10.2004, ha effettuato l'esame, respingendola.

Nel merito di detta osservazione, sulla base degli elaborati grafici allegati alla delibera si rileva che la intera superficie della p.lla 1412 (mq. 6.987) risulta completamente inedificata e, quindi, non risultano verificati i requisiti di cui al D.I. n. 1444/68.

Posto quanto sopra, per le considerazioni innanzi fatte, si propone alla Giunta la approvazione della variante al P. di F. adottata dal Comune di RUFFANO con delibera n. 14/2004 a condizione che gli interventi nell'area in questione, ritipizzata come zona omogenea di tipo C, siano subordinati a preventivo strumento attuativo con reperimento degli standards nella misura prevista dal D.M. 1444/1968.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;
- A Voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE la variante al P.d.F. adottata dal Comune di Ruffano con Delibera di CC. n. 14 del 18/03/2004 per le motivazioni e con la prescrizione espresse nella relazione che precede e che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportate;

DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di RUFFANO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 32

Castrignano dei Greci (LE) - Piano di lottizzazione convenzionata Comparto n.8 zona "C" denominato "Serre Cannole". Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Ditte: Nuzzo Antonio ed altri.

L'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15

dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici,i piani urbanistici intermedi, piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di CASTRIGNANO DEI GRECI (LE), è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

SOGGETTO PROPONENTE DITTA: NUZZO Antonio ed Altri

INTERVENTO: Piano di lottizzazione Zona "C" - Comparto n. 8 "Serre di Cannole" Deliberazione di C.C. n. 23 del 19.10.07

Con nota acquisita al prot. N° 614 del Settore Urbanistico Regionale in data 08.04.08, il Comune di CASTRIGNANO DEI GRECI (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione Zona "C" - Comparto n. 8 "Serre di Cannole".

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Stralcio PRG vigente,catastale,e aerofotogrammetria
- TAV 2 Individuazione del comparto su base fotogrammetrica,sul PRG vig. e catastale
- TAV 3 Sovrapposizione rilievo celeri metrico sulle basi cartografiche
- TAV 4 Individuazione dei lotti e sagome di massimo ingombro
- TAV 5 Allineamento stradale degli edifici distacchi confini e destinazione d'uso
- TAV 6 Inserimento planimetrico del progetto sulle basi cartografiche
- TAV 7 Planimetrie vari livelli d'intervento
- TAV 8 Caratteristiche degli edifici e loro destinazione d'uso
- TAV 9 Caratteri degli edifici e destinazione d'uso degli immobili sui vari livelli
- TAV 10 a Esemplificazioni delle tipologie "schema tipologia A"
- TAV 10 b Esemplificazioni delle tipologie "schema tipologie B"
- TAV 10 c Esemplificazioni delle tipologie "schema tipologie C"
- TAV 10 d Esemplificazioni delle tipologie "chema tipologie D-E-F"
- TAV 10 g Esemplificazioni delle tipologie "schema tipologie G"
- TAV 11 Sezioni comparto ed esemplificazioni sedi stradali
- TAV 12 a Infrastrutture: schema rete idrica pubbl. illuminazione,e telefono
- TAV 12 b Infrastrutture: schema rete idrica e gas

- TAV 12 c Infrastrutture: schema fogna bianca, rete fogna nera
- TAV 13 Planivolumetrico dell'intervento
- TAV 14 Sovrapposizione del progetto sul PRG vigente
- TAV 15 Planimetria delle sistemazioni a verde e particolari costruttivi
- TAV 16 Individuazione delle superfici a standard primari e secondari da cedere
- TAV 17 Rete stradale e profili di piano
- ALL. 1 Relazione illustrativa
- ALL. 2 Norme tecniche di attuazione
- ALL. 3 Relazione finanziaria
- ALL. 4 Schema convenzione
- ALL. 5 Estratto di mappa e visure catastali
- ALL 6 Tabelle utili ed oneri Relazione PUTT/P

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un piano di lottizzazione, ricade su un'area tipizzata dal PRG quale Zona "C" Comparto n. 8 "Serre di Cannole" ed individuata in catasto al FG. n° 9 p.lle n. 6-7-381-382 e FG. 4 p.lla 32.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti principali parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie comparto	mq.	21.214,25
- Superficie generante volume	mq.	8.076,00
- Volume edificabile	mc.	20.190,00
- Numero abitanti insediabili		202
- Superficie a verde attrezzato	mq.	4.195,00
- Superficie a parcheggi pubblici	mq	1.707,25
- Superficie strade	mq.	7.235,30
- Numero piani fuori terra		3
- H massima	mt.	11,00

L'intervento in questione attiene all'attuazione del comparto edificatorio n. 8 costituito in parte da aree tipizzate dal PRG vigente come C2 ed in parte come F - 14 verde attrezzato. L'intervento stesso propone la realizzazione di un complesso edilizio a schiera ed a forma di ferro di cavallo destinato ad abitazione e di n.ro tre fabbricati destinati ad uso misto residenziale-commerciale nonché di un'area destinata a verde attrezzato e parcheggi. Una viabilità interna al comparto separa le aree destinate alla residenza dalle aree destinate a verde attrezzato e parcheggi.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./.P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti
  Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di CASTRIGNANO DEI GRECI (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.,

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale e qualificato, trasformazione dell'assetto attuale se compromesso per il ripristino o l'ulteriore classificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i

progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche. Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***
  L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento; in particolare la documentazione in atti, per quanto attiene il ciglio di scarpata evidenziato nella tavola serie n. 10 - Geomorfologia, attesta che la zona d'intervento non è interessata dalla presenza di cigli di scarpata e della relativa area annessa risultando subpianeggiante;

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:***
  L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale ;

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***
  L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Più in dettaglio l'area di intervento risulta posizionata in un ambito periurbano direttamente a ridosso di aree già ampiamente urbanizzate ed antropizzate. In particolare risulta delimitata da viabilità su tre lati e. più precisamente, a nord da viabilità provinciale, a sud ed ad ovest da viabilità comunale esistente, mentre sul lato est confina con terreni agricoli. Il comparto stesso risulta caratterizzato da aree incolte con andamento subpianeggiante.

L'esame del progetto evidenzia, quindi, che l'area d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all' art. 3.01 titolo III delle NTA del PUTT/P; quindi, non essendo direttamente interes-

sato dalle opere di progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela) non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Inoltre dalla documentazione presentata, in particolare quella fotografica, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta di tipo periurbano caratterizzato a confine tra aree già ampiamente antropizzate ed urbanizzate e da terreni agricoli destinati prevalentemente a seminativo e non presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del PUTT/P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura, pertanto, una deroga alle prescrizioni di base che,secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto appare del priva di peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal PUTT/P sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, la quale prevede che l'intervento venga attuato realizzando i fabbricati più in prossimità dell'area urbana ed il verde attrezzato più in prossimità delle aree agricole anche in relazione alla articolazione planovolumetrica e la semplice tipologia costruttiva di progetto, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale operando una trasformazione dei luoghi più graduale tra aree urbane e aree rurali; ciò atteso che si andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati situati in adiacenza ad un tessuto urbano e privi di un rilevante grado di naturalità

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine dì tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

a) la copertura degli edifici, ivi compresa la copertura dei vani termici e dei corpi scala deve essere realizzata "a terrazzo piano orizzontale" e non si dovranno realizzare corpi chiusi sporgenti nel rispetto delle tradizioni costruttive locali;
b) nelle aree destinate a verde pubblico e privato si utilizzino specie vegetali autoctone siano piantumate essenze vegetali locali al fine di ridurre l'impatto paesaggistico soprattutto visivo delle opere e di salvaguardare ed incrementare il patrimonio botanico - vegetazione autoctono;

c) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi;
d) le superfici di ciascun lotto i lotti non siano del tutto impermeabilizzate;
e) siano contenute al mimino necessario scavi e sbancamenti al fine di mantenere l'assetto geomorfologico locale.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale cosi come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m. ed i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta NUZZO Antonio ed altri, relativamente al piano di lottizzazione convenzionata Zona "C" Comparto n. 8 "Serre di Cannole" ricadente nel territorio del Comune di Castrignano dei Greci (LE), il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 47

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864.36 per la redazione del PUG. Comune di San Cesario di Lecce (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 194 del 30.11.07, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di San Cesario di Lecce veniva assegnato il contributo di euro 23.864,36 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di San Cesario di Lecce con nota n. 511/04 del 17.01.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 17.01.09.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 10411 del 19.12.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato in relazione alla molteplicità degli ulteriori atti propedeutici previsti dall'apposita legislazione vigente, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di San Cesario di Lecce per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune San Cesario di Lecce la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 48

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864.36 per la redazione del PUG. Comune di Taurisano (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

""Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 194 del 30.11.07, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finan-

ziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Taurisano veniva assegnato il contributo di euro 23.864,36 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Taurisano con nota n. 506/04 del 17.01.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 17.01.09.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 22283 del 15.12.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato tenuto conto della complessità del procedimento finalizzato alla formazione del Piano, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Taurisano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Taurisano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 49

Leggi Regionali 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000.00 per la redazione del Piano per Insediamenti Produttivi. Comune di Bagnolo del Salento (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione Proroga Termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la

concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 194 del 30.11.07, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Bagnolo del Salento veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano per Insediamenti Produttivi.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Bagnolo del Salento con nota n. 544/04 del 17.01.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 17.01.09.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 6302 del 5.12.08 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione del Piano a causa di varie ed urgenti problematiche amministrative cui l'Ufficio Tecnico ha dovuto far fronte, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Bagnolo del Salento per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Bagnolo del Salento la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano per Insediamenti Produttivi.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 50

Comune di Manfredonia (FG) - Piano di lottizzazione Comparto CA 12 di P.R.G. - Delibera di C.C. n. 64 del 20.07.2007. Rilascio Parere paesaggistico in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta proponente: Consorzio CA 12.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto

del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (cosi come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi dell'ex titolo D.L.vo n° 490/99 (ora D.L.vo 42/2004) e dell'art. 5.01 del Piano:
- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Premesso quanto sopra, si rappresenta che è pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica, da parte del comune di Manfredonia, la sotto riportata istanza per il rilascio del parere paesaggistico in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Comune di MANFREDONIA (FG)
Piano di Lottizzazione del Comparto CA12 di P.R.G.
Ditta: Consorzio CA12

Con nota prot. n° 17561/2008 del 24/04/2008, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica Regionale al n° 4498 del 21/05/2008, il comune di Manfredonia (FG) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al P.d.L. in oggetto, unitamente alla Delibera di C.C. di adozione del P.d.L. stesso n° 64 del 20/07/2007.

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica mediante un piano di lottizzazione del Comparto CA12 del vigente P.R.G. del Comune di MANFREDONIA.

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di Manfredonia per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1	Stralcio P.R.G.
- TAV 1 bis	Stralcio P.P.A.
- TAV 2	Stralcio catastale - Insula residenziale e VPU4 aggregato
- TAV 2 bis	Stralcio catastale - Aree aggregate per parcheggi, rispetto cimiteriale e F54
- TAV 3	Planimetria dello stato di fatto con piano quotato inquadrato nel rilievo aerofotogrammetrico
- TAV 4	Planimetria con vincoli e servitù gravanti sull'insula CA12
- TAV 5	Planimetria con zonizzazione, volumi, superfici, e verifica degli standards
- TAV 5 bis	Planimetria con zonizzazione su base catastale

- TAV 6 Individuazione dei lotti di minimo intervento e norme tecniche di attuazione
- TAV 7 Planovolumetrico con individuazione di tutti gli edifici pubblici e privati;
- TAV 8 Profili e sezioni
- TAV 9 Vista assonometrica
- TAV 10 Viabilità - Planimetria e piano quotato
- TAV 11 Viabilità - Toponomastica, superamento barriere architettoniche, posizione cassonetti ASE
- TAV 12 Viabilità - Sezioni tipo e particolari costruttivi
- TAV 13 Rete gas
- TAV 14 Fogna bianca - Planimetria
- TAV 15 Fogna bianca - particolari costruttivi
- TAV 16 Rete telefonica
- TAV 17 Fogna nera - Planimetria
- TAV 18 Fogna nera - Particolari costruttivi
- TAV 18 bis Profili longitudinali delle strade e delle reti perimetrali della lottizzazione
- TAV 19 Impianto di pubblica illuminazione - Planimetria
- TAV 20 Impianto di pubblica illuminazione - Particolari costruttivi
- TAV 21 Impianto idrico - Planimetria
- TAV 22 Impianto idrico - Particolari costruttivi
- TAV 23 Tipi edilizi - Edifici tipo A - Piante, prospetti e sezioni
- TAV 24 Tipi edilizi - Edifici tipo B - Piante, prospetti e sezioni
- TAV 25 Tipi edilizi - Edifici tipo C - Piante, prospetti e sezioni
- TAV 25 bis Tipi edilizi - Edifici tipo C BIS - Piante, prospetti e sezioni
- TAV 26 Tipi edilizi - Edifici tipo D - Piante, prospetti e sezioni
- TAV 27 Tipi edilizi - Edifici tipo E - Piante, prospetti e sezioni
- TAV 27 bis Tipi edilizi - Edifici tipo E bis - Piante, prospetti e sezioni
- TAV 28 Tipi edilizi - Edifici tipo F - Piante, prospetti e sezioni
- TAV R1 Relazione tecnica illustrativa
- TAV R2 Relazione idrogeologica
- TAV R3 Schema di convenzione
- TAV R4 Elenco dei proprietari
- TAV R5 Relazione per il PUTT/P
- TAV R5 bis Relazione integrativa per il PUTT/P - documentazione fotografica
- TAV R6 Relazione finanziaria
- TAV R7 Prospetto riassuntivo delle opere di urbanizzazione
- Copia Delibera C.C. n° 64 del 20/07/2007 di adozione del Piano in oggetto

Con nota prot. n° 17561/2008 del 24/9/2008 il Comune di Manfredonia ha trasmesso al Servizio Urbanistica regionale documentazione integrativa inerente l'inquadramento del comparto CA12 sulle tavole tematiche del P.U.T.T./P., nonché il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino, rilasciato con nota prot. n° 7650 del 31/7/2008, in quanto parte delle aree oggetto di intervento sono classificate dal PAI come a "A.P." (aree ad alta probabilità di inondazione).

Con nota prot. n° 9760/06 del 7/11/2008 il Servizio Urbanistica ha richiesto al Comune di Manfredonia di verificare il ricorrere, per il caso in specie, della procedura di deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con nota prot. n° 47001/08 del 5/12/2008 il Comune di Manfredonia ha trasmesso la documentazione richiesta, unitamente a Copia della Delibera di Consiglio Comunale n° 82 del 27/11/2008 di richiesta di procedura di Deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare, la citata deliberazione di C.C. n° 22/2008 riporta testualmente:

"1) Il piano di lottizzazione del comparto CAl2 del PRG del Comune di Manfredonia è caratterizzato da un mixing di edilizia residenziale privata e edilizia residenziale pubblica, nella misura rispettivamente del 60% e del 40%: di quest'ultima pari a mc 59.505,60 è prevista l'attribuzione, al Comune di Manfredonia per essere, successivamente, assegnato dall'Ente locale ai soggetti aventi diritto secondo la vigente disciplina in tema di edilizia economica e popolare.

2) *Gli interventi previsti nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi, destinati a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale pubblica sono, in base alla legislazione vigente e secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa classificabili come "opere di interesse pubblico".*

3) *Il punto 3 dell'ad. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T. consente alla Giunta Regionale, così come innanzi richiamato di autorizzare la deroga alle prescrizioni di base contenute nel titolo III allorquando sussistono le condizioni ivi indicate;*

4) *Nel caso di specie dette "condizioni" (compatibilità con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi; preminente interesse per la popolazione residente; assenza di alternative localizzative) si appalesano tutte soddisfatte, atteso che:*
   a) *la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica previsti nell'adottato strumento urbanistico ed esecutivo è destinata a soddisfare un precipuo e rilevante interesse pubblico, qual è certamente quello di consentire l' "accesso all'abitazione" ad un sempre più largo stato di popolazione residente non abbiente, in un momento di notoria lievitazione dei prezzi delle abitazioni sul c. d. mercato libero;*
   b) *la soluzione planovolumetrica di progetto offre un'adeguata tutela delle aree a ridosso dei due lati del Canale collettore, essendo escluso qualsivoglia intervento su di esse e, con l'inserimento di verde pubblico e privato;*
   c) *l'assenza di "alternative localizzative", stante la oggettiva ed indissolubile connessione tra edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica, propria del c.d. "comparto urbanistico" attuato con il P.d.L. in questione;*
   d) *il Canale S. Lazzaro o Canale Collettore Artificiale che lambisce in parte il P.d.L. funziona esclusivamente da canale di mitigazione così come espresso anche dalla Autorità di Bacino nel Parere di Conformità rilasciato in data 31/7/2008 con Prot. n° 7650, allegato alla presente. (...)"*

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali nel comparto CAl2 del P.R.G. del Comune di Manfredonia, ricade su aree dall'estensione complessiva di mq 274.193.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

• Superficie comprensoriale	mq.	270.480
• Superficie territoriale	mq	194.123
• Superficie territoriale netta	mq	190.410
• Superficie aree aggregate	mq	80.070
• Indice comprensoriale	mc/mq	0,55
• Indice territoriale	mc/mq	0,77
• Volume edificabile	mc	148.764
• Volume residenziale (80% tot.)	mc	119.011
• Volume per negozi e uffici (20% tot.)		29.753
• Abitanti insediabili	n.	1.488
• Aree per attrezzature di quartiere, delle quali:	mq.	46.008
• Parcheggi	mq.	7.182
• Verde pubblico	mq.	29.308
• Istruzione	mq.	6.698
• Servizi	mq.	2.980

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E", di valore normale, ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).
  Stante la classificazione "D", le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Manfredonia con la richiesta di parere paesaggistico in deroga, inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
  La classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non

sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".
  - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
  - Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***
  L'ambito territoriale esteso d'intervento, ovvero il comparto definito dallo strumento urbanistico generale vigente, risulta interessato da una componente di pregio del predetto sistema che ha un rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.
  L'ambito territoriale esteso d'intervento risulta marginalmente interessato da un canale artificiale - Canale S. Lazzaro o Canale Collettore - che non è presente sulla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale ma che risulta individuato nell' "Elenco dei corsi d'acqua della provincia di Foggia" allegato alle N.T.A. del P.U.T.T./P., e pertanto allo stesso si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08.

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:***
  L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica ,di difesa del

suolo, né si rileva la presenza di specie fioristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***
  L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia ovest del centro abitato, in una zona già alquanto urbanizzata.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento, pur presentando al suo interno peculiarità paesaggistiche individuate e sottoposte a specifica tutela dal P.U.T.T./P., non risulta comunque caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di altri insediamenti residenziali (Piano di Lottizzazione D4E) e dell'edificio del Mercato Ortofrutticolo comunale.

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento, come in precedenza già evidenziato, la documentazione scritto-grafica prodotta rappresenta, in sintesi, che l'area direttamente interessata dall'intervento in progetto, sotto il profilo dei sistemi "copertura botanico-vegetazionale, colturale" e "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e/o salvaguardare ovvero di A.T.D come identificati e definiti dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece al sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" le opere in progetto interferiscono, dal punto di vista localizzativo, con il corso d'acqua "Canale S. Lazzaro o Canale Collettore", non presente sulla cartografia tematica del P.U.T.T./P. ma riportato comunque negli elenchi dell'Idrologia Superficiale allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P. e direttamente tutelato dall'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. In particolare, parte del P.d.L. di cui trattasi ricade parzialmente all'interno dell'area annessa, ovvero nella fascia di 150 metri dal predetto canale.

Per il predetto corso d'acqua risultano applicabili le disposizioni di tutela paesaggistica ovvero il Regime di Tutela di cui al punto 3.08.3 e le Prescrizioni di Base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T/P.

Con riferimento ad alcune opere previste dalla soluzione progettuale adottata (aree a verde attrezzato, infrastrutturazione viaria e tecnologica, aree a parcheggio) queste, ancorché ricadenti all'interno dell'area annessa al predetto corso d'acqua (fascia della larghezza costante di mt 150 dall'area direttamente impegnata dal "bene") al predetto corso d'acqua, in base alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08.4, sono da reputarsi comunque ammissibili dal punto di vista localizzativo secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le restanti opere previste in progetto, ovvero le volumetrie ricadenti all'interno dell'area annessa al predetto corso d'acqua, configurano invece una "deroga" alle prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si evidenzia che le prescrizioni di base rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; il tutto fermo restando le fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che fissa i criteri per le eventuali "deroghe" al P.U.T.T./P.

Per quanto attiene alla verifica del ricorrere o meno, per il caso in specie, dei presupposti che consentono di derogare alle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta che le opere previste in progetto:

a) rientrano nel novero degli interventi classificabili come "opere d'interesse pubblico" attesa le destinazioni d'uso dei manufatti previsti in progetto che prevedono anche interventi di edilizia

residenziale pubblica. In particolare, è previsto che il 40% del volume previsto, pari a mc. 59.505,60, sarà destinato a edilizia economica e popolare.

b) Le opere in progetto sono da reputarsi necessarie e di preminente interesse pubblico per la popolazione residente in quanto, così come acclarato nella Delibera di C.C. n° 82 del 27/11/2008, il Piano di Lottizzazione di cui trattasi consentirà "l'accesso all'abitazione ad uno strato della popolazione non abbiente in un momento di notoria lievitazione dei prezzi delle abitazioni sul c.d. mercato libero";

c) Non hanno alternative localizzative in quanto trattasi di opere che, risultano coerenti e pienamente conformi con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero ricadono in un ambito territoriale la cui trasformazione risulta ormai da tempo già pianificata e programmata dallo strumento urbanistico generale vigente. Sempre in funzione delle N.T.A. dello strumento urbanistico generale vigente, le opere di cui trattasi, cosi come acclarato nella Delibera di C.C. n° 82 del 27/11/2008, non hanno alternative localizzative stante la "oggettiva ed indissolubile connessione tra edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica propria del comparto urbanistico attuato con il P. di L. in questione";

d) Per quanto attiene agli aspetti di compatibilità paesaggistica dell'intervento di cui trattasi, si evidenzia che le volumetrie in progetto, che risultano posizionate ad una distanza di mt. 40 dal canale deviatore, non costituiscono pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del sito, anche in considerazione della localizzazione delle stesse in aree non dotate di un rilevante grado di naturalità. In particolare, il suddetto canale deviatore, pur rivestendo un'importante funzione idraulica, non presenta comunque, almeno nel tratto prossimo all'area oggetto di intervento, elementi di naturalità meritevoli di specifica tutela.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole subordinatamente al recepimento, da parte della soluzione progettuale presentata, delle necessarie prescrizioni qui di seguito formulate e fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

La soluzione progettuale presentata dovrà necessariamente recepire, in aggiunta a quelle già previste in progetto, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto paesaggistico finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Sia limitato al minimo indispensabile l'impermeabilizzazione delle aree mediante l'utilizzo di pavimentazioni esterne di tipo drenante.
- Messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto lungo il versante prossimo al canale deviatore. Quanto sopra al fine di consentire la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi (viabilità per S. Giovanni Rotondo) nonché al fine della creazione di un'adeguata zona filtro (buffer) che assicuri il mantenimento della continuità ecologica, oltre che della funzione idraulica, del canale deviatore.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, per la parte eccedente non riutilizzabile in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano totalmente eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto

meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Consorzio CA12, relativamente al Piano di Lottizzazione del Comparto CA12 del P.R.G. del Comune di MANFREDONIA (FG), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, ex art. 5.03 in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza